**DELIBERA DEL C. D. DELLA SCUOLA 13 MARZO 2017**

**Sul terzo punto all’o.d.g.** **Esame di passaggio al II anno tirocinanti art. 37 l. 111/2011: contenuti e modalità**

Il Direttore ricorda che ai sensi degli artt. 10 delle convenzioni stipulate con gli Uffici giudiziari per lo svolgimento da parte dei corsisti del primo anno del tirocinio di cui all’ art. 37 l. 111/2011 “*Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso il Tribunale, sulla base della relazione di cui al comma secondo e di un colloquio orale sostenuto con la commissione d’esame per il passaggio al II anno.*

*A tal fine, entro il 15 giugno, il Presidente del Tribunale o un suo delegato redige una relazione finale che esprime un giudizio motivato sull’attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell’art. 9. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola.*

*Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività formative svolte, oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale*”.

Sulla base dell’esperienza degli anni passati si pone l’esigenza di definire con maggiore puntualità i contenuti del colloquio orale che dovranno sostenere i corsisti/tirocinanti per il passaggio al secondo anno.

Il Direttore propone che i tirocinanti discutano almeno tre casi tra quelli trattati durante l’attività di tirocinio e che gli stessi siano indicati dettagliatamente nella relazione firmata dal magistrato assegnatario.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la proposta del Direttore.